



COMUNE DI CLES
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL SOCIALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 05.03.2018

Regolamento per il Sociale (art 57 ter Statuto)

Art. 1 Finalità

1. E' istituita la Commissione Per il Sociale, in base all'art. 57 ter dello Statuto comunale.
2. La Commissione è istituita per garantire all'interno della comunità clesiana la parità di trattamento fra uomo e donna, i principi di uguaglianza e parità a tutela dei soggetti deboli.

Art. 2 Composizione

1. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale entro centoventi giorni dall'elezione del Sindaco, ed è composta da:
 - a. quattro rappresentanti designati dal Consiglio comunale, fra persone sensibili al problema, di cui due in rappresentanza dei gruppi di minoranza;
 - b. tre rappresentanti delle organizzazioni, associazioni, movimenti e attivi sul territorio comunale.
2. Le organizzazioni e le associazioni interessate inviano al Sindaco l'atto costitutivo e una relazione sulle attività svolte.
3. Qualora le associazioni operanti siano inferiori o pari a tre, il Sindaco, verificata la corrispondenza degli atti con le finalità della Commissione, entro novanta giorni dalla sua elezione, le invita a formulare i nomi dei propri rappresentanti. Se una o più designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta comunale costituisce la Commissione prescindendo da tale designazione. In ogni caso, ciascuna associazione non potrà nominare più di un rappresentante.
4. Qualora le associazioni operanti sul territorio comunale siano più di tre, il Sindaco convoca i loro rappresentanti, entro novanta giorni dalla sua elezione, in apposita riunione per l'elezione dei componenti di cui al primo comma. Ciascuna associazione non potrà avere più di un rappresentante. Nel caso in cui più candidati ottengano eguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra di loro.
5. Qualora non sia stato possibile eleggere tutti o parte dei rappresentanti delle organizzazioni, associazioni, movimenti per mancanza di nomine, la Commissione può funzionare anche con i soli membri eletti.
6. In tal caso, e fino all'elezione dei tre rappresentanti, la procedura sarà ripetuta con le modalità sopra specificate con cadenza annuale, purché almeno una nuova organizzazione, associazione o movimento abbia segnalato la propria esistenza. In questo caso, il Sindaco convocherà la riunione delle associazioni solo quando il loro numero sia superiore a quello dei rappresentanti da eleggere.
7. In sede di prima costituzione della Commissione non si applica il termine di cui al primo comma.

Art. 3
Presidente e Vice Presidente

1. La Commissione elegge il Presidente fra i suoi membri, nella seduta d'insediamento, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa procedura è eletto un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Presidente:
 - i. rappresenta la Commissione;
 - ii. firma i verbali e le comunicazioni;
 - iii. convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse;
 - iv. dà corso alle indicazioni e ai voti della Commissione e riferisce al Sindaco circa l'operato della Commissione e le sue esigenze;
 - v. può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o di altri consessi elettivi, per riferire su problemi di competenza della Commissione.

Art. 4
Durata

1. La Commissione rimane in carica per l'intera durata della consiliatura.
2. La Commissione è rinnovabile parzialmente, in caso di dimissioni di uno o più componenti, col subentro del primo dei non eletti o, in mancanza, con la ripetizione dell'elezione.

Art. 5
Convocazione e funzionamento

1. Per la prima seduta, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio che ne assume la presidenza provvisoria. Nella stessa seduta si provvede all'elezione del Presidente della Commissione.
2. Quando un quinto dei componenti la Commissione richieda una seduta straordinaria, il Presidente la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il numero dei richiedenti la convocazione straordinaria non potrà, in ogni caso, essere inferiore a due.
3. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Tale convocazione dovrà essere recapitata ai componenti della Commissione, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Copia della convocazione è affissa agli albi comunali.
4. La Commissione può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
5. Ogni membro della Commissione può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della

- Commissione stessa. Durante la seduta è possibile l'iscrizione all'ordine del giorno di nuovi argomenti, previo il consenso di tutti i componenti presenti.
6. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
 8. Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate ad un componente della stessa. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.
 9. Il Segretario provvede a redigere il verbale della seduta.
 10. I componenti della Commissione hanno il dovere di partecipare alle sedute della stessa.
 11. La commissione ha titolo di riunirsi e deliberare anche qualora l'Assessore fosse impossibilitato a partecipare. Il Presidente può autonomamente convocare la commissione sempre garantendo la convocazione di tutti i suoi membri e dell'Assessore competente.

Art. 6 **Consultazione obbligatoria**

1. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto sugli atti degli organi del Comune relativi all'orario di apertura dei pubblici uffici, dei servizi e dei negozi presenti sul territorio comunale, e relativi alla gestione degli asilo - nido e delle scuole materne.
2. La consultazione su tali argomenti si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti forniti dal Comune. La Commissione deve fornire le proprie valutazioni scritte entro venti giorni dall'invio della documentazione, salvo diverso accordo. Decorso il termine, si prescinde dal parere.
3. I pareri espressi devono essere citati nei relativi atti degli organi del Comune e in ogni caso portati a conoscenza dei gruppi consiliari.

Art. 7 **Pareri facoltativi**

1. La Commissione può esprimere pareri e proposte negli argomenti di sua competenza.
2. I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali e portati a conoscenza di tutti i consiglieri comunali.
3. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dalla Commissione, deve essere data motivata risposta entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale.
4. Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari possono chiedere alla Commissione di fornire indicazioni su tematiche che rientrano nella sua competenza.

Art. 8 **Facoltà della Commissione**

1. La Commissione può compiere autonomamente le seguenti azioni:

- a) effettuare direttamente indagini conoscitive su problematiche sociali nel territorio comunale;
 - b) promuovere incontri, assemblee, seminari, conferenze per approfondire le problematiche sociali del territorio;
 - c) presentare comunicazioni al Consiglio comunale;
 - d) invitare il Comune a presentare petizioni e proposte a qualsiasi ente ed organizzazione;
 - e) invitare i rappresentanti di enti e organizzazioni, associazioni e movimenti alle proprie sedute.
2. La Commissione può inoltre chiedere al Comune di servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.

Art. 9
Obblighi della Commissione

1. La Commissione ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio un rapporto sui lavori e sulle attività svolte, che lo comunica a tutti i consiglieri comunali.

Art. 10
Mezzi per il funzionamento

1. Il Comune provvede alle spese per il funzionamento della Commissione.
2. La Commissione, d'intesa col sindaco o l'assessore competente, si avvale degli uffici comunali più direttamente collegati alla propria attività. Il Comune garantisce il proprio supporto tecnico per assicurare il miglior funzionamento della Commissione.
3. Il Comune mette a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività della Commissione.